



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio;

VISTO, altresì, il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

VISTO il comma 10 citato che prevede, altresì, che il rapporto sui risultati di detti progetti è inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;

VISTE le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;

VISTA la nota del 9 ottobre 2019, prot. 21750, con la quale il Ministro dello sviluppo economico valuta positivamente la rilevanza dei progetti nel quadro delle politiche strategiche nazionali;

VISTA la proposta di Unioncamere del 29 gennaio 2020, prot. n. 24264;

VISTA la nota del 9 marzo 2020, prot. 71796 della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che coinvolgono il piano Impresa 4.0, quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo, di orientamento e incontro tra domanda e offerta di lavoro, di preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali, nonché quelli riguardanti la prevenzione delle crisi di impresa;

VALUTATA positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali

Decreta

*Art. 1*

1. È autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Camere di commercio di cui all'allegato "A" del presente decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti di cui al comma 1.



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

3. Le Camere di commercio di cui all'allegato "A" del presente decreto sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui le Camere di commercio affidino alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori della azienda speciale o dell'unione regionale, alla stessa Camera di commercio.

4. Il rapporto di cui al comma 2 è altresì inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

5. Il Comitato di cui al comma 4 trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ciascun anno, un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle Camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse utilizzate da ciascuna Camera di commercio che verrà valutato ai fini di una eventuale revoca, ovvero nuova autorizzazione, nei confronti della singola Camera di commercio, dell'incremento del diritto annuale per gli anni successivi.

6. Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzati con decreto 22 maggio 2017 e con decreto 2 marzo 2018, sono destinate a finanziare i progetti di cui al presente decreto. Le Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito informatico del Ministero.

7. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 12 MAR. 2020

IL MINISTRO



**ALLEGATO A**

<b>CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>N. Delibera del Consiglio</b>	<b>Data Delibera del Consiglio</b>	<b>Incremento percentuale diritto annuale triennio 2020-2022</b>
Agrigento	46	20/11/2019	20%
Alessandria	10	09/12/2019	20%
Aosta	10	27/11/2019	20%
Arezzo-Siena	24	07/11/2019	20%
Asti	11	04/12/2019	20%
Avellino	7	10/12/2019	20%
Bari	5	22/11/2019	20%
Basilicata	21	15/11/2019	20%
Benevento	8	09/12/2019	20%
Bergamo	12	25/11/2019	20%
Biella-Vercelli	6	29/11/2019	20%
Bologna	17	26/11/2019	20%
Bolzano	5	25/11/2019	20%
Brescia	19/C	13/12/2019	20%
Brindisi	7	10/12/2019	20%
Cagliari	8	25/11/2019	20%
Caltanissetta	46	22/11/2019	20%
Caserta	11	22/11/2019	20%
Catanzaro	7	18/11/2019	20%
	9	13/12/2019	
Chieti-Pescara	16	18/12/2019	20%
Como-Lecco	10	18/11/2019	20%
Cosenza	10	03/12/2019	20%
Cremona	12	02/12/2019	20%
Crotone	15	28/11/2019	20%
Cuneo	10/C	29/11/2019	20%
Ferrara	9	12/11/2019	20%
Firenze	17	27/11/2019	20%
Foggia	30	26/11/2019	20%
Frosinone	12	10/12/2019	20%
Genova	4/C	25/11/2019	20%
L'Aquila	12	28/11/2019	20%
Latina	57	12/12/2019	20%
Lecce	10	16/12/2019	20%
Lucca	16	07/11/2019	20%
Mantova	9	13/11/2019	20%
Marche	25	09/12/2019	20%
Maremma e Tirreno	16	26/11/2019	20%
Massa Carrara	17	15/11/2019	20%
Messina	3	26/11/2019	20%
Milano Monza Brianza Lodi	18	16/12/2019	20%
Modena	23	12/11/2019	20%
Molise	15	13/12/2019	20%
Napoli	13	27/12/2019	20%

**ALLEGATO A**

<b>CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>N. Delibera del Consiglio</b>	<b>Data Delibera del Consiglio</b>	<b>Incremento percentuale diritto annuale triennio 2020-2022</b>
Novara	C/6	29/11/2019	20%
Nuoro	13	02/12/2019	20%
Oristano	005/2019	02/12/2019	20%
Padova	15	22/11/2019	20%
Palermo Enna	19	18/11/2019	20%
Parma	5	25/11/2019	20%
Pavia	14	17/12/2019	20%
Perugia	11	12/12/2019	10%
Piacenza	10	29/11/2019	20%
Pisa	10	13/11/2019	20%
Pistoia	15	25/11/2019	20%
Pordenone-Udine	20	12/11/2019	20%
Prato	9	25/11/2019	20%
Ravenna	22	28/11/2019	20%
Reggio Calabria	11	27/11/2019	20%
Reggio Emilia	13	29/11/2019	20%
Rieti	9/III	31/10/2019	20%
Riviere di Liguria	9	19/12/2019	20%
Roma	26	17/12/2019	20%
Romagna	15	17/12/2019	20%
Salerno	12	25/11/2019	20%
Sassari	14	19/12/2019	20%
Sicilia orientale	9	28/11/2019	20%
Sondrio	12	11/11/2019	20%
Taranto	15	30/10/2019	20%
Teramo	15	15/11/2019	20%
	17	26/11/2019	
Terni	5	29/11/2019	20%
Torino	22	16/12/2019	20%
Trapani	4	11/12/2019	20%
Trento	15	21/11/2019	20%
Treviso-Belluno	19	22/11/2019	20%
Varese	5	28/11/2019	20%
Venezia Giulia	24	25/11/2019	20%
Venezia Rovigo	17	18/11/2019	20%
Verbania	3	28/11/2019	20%
Verona	20	27/11/2019	20%
Vibo Valentia	15	18/12/2019	20%
Vicenza	25	26/11/2019	20%
Viterbo	120.374	14/11/2019	20%
<b>TOTALE:</b>	<b>82</b>	<b>CAMERE DI COMMERCIO</b>	